

Patto di sussidiarietà per l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e valorizzazione dell'area pubblica destinata a verde adiacente la parte esterna del compendio denominato "Forte Gisella" sita in Via Mantovana, art. 14 del Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. n. 10/2017), Proponente Azienda agricola La Cesarina (pg. 99508 del 23/03/2021)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Azienda Agricola La Cesarina (d'ora innanzi: "proponente") con sede in Verona, Strada dell'Alpo n. 64 – 37136 Verona, C.F. 03947340232, nella persona del legale rappresentante, sig. Emiliano Caldana, autorizzato, per la carica alla sottoscrizione del presente patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di prosecuzione, come rimodulata, delle attività oggetto del patto di sussidiarietà P.G. n. 143328, del 09/05/2018 per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dei proponenti in data 23/03/2021 PG 99508, riguardante attività di manutenzione dell'area verde esterna il compendio di Forte Gisella
- La decisione di Giunta comunale n. 339, del 27/04/2021, favorevole sulla proposta di cui sopra;
- La Determinazione dirigenziale n. 1771, del 4/05/2021, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e valorizzazione di uno spazio pubblico, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla richiesta presentata dal proponente con nota pg. 99508 del 23/03/2021.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente si impegna a svolgere attività di pulizia e di manutenzione ordinaria dell'area pubblica destinata a verde adiacente la parte esterna del compendio denominato "Forte Gisella", sita in via Mantovana, meglio identificata al N.C.T. al Foglio n. 320, Mappali n. 22 parte (di mq. 28.225) e "A" parte (di mq. 47.432), per un totale di mq. 75.657.

L'attività di manutenzione ordinaria riguarda:

- pulizia periodica dell'area;
- sfalcio stagionale del verde e la rimozione del medesimo dall'area. Sul lato dell'area confinante con la pista ciclabile, lo sfalcio del verde avviene fino alla distanza di 1 metro dalla pista medesima.

Gli interventi ora elencati sono condotti secondo le indicazioni della R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE E REVOCA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

È onere dei proponenti, mediante il referente di cui al punto 4, dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di Sussidiarietà.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, ai proponenti.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponenti e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 1636 del 30/04/2021, è stato nominato Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente patto, il dott. Stefano Oliboni, funzionario Specialista Gestione Verde Pubblico dell'Ufficio Giardini Arredo Urbano.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona del Sig. Emiliano Caldana, legale rappresentante del proponente, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dal proponente come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente patto, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i.

Qualora il proponente individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dai proponenti agli spazi oggetto del presente patto sono preventivamente comunicati alla R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e sono dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal R.U.P."

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

I proponenti si impegnano a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dai proponenti, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con i proponenti, che, a tal fine, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

8. RESPONSABILITÀ

"Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sugli eventuali rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dal proponente".

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 05/05/2021

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per *Azienda Agricola La Cesarina*
Emiliano Caldana